

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO dell'11 novembre 1991 recante sospensione delle concessioni commerciali previste dall'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (91/588/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che nelle loro dichiarazioni del 5 e del 28 ottobre 1991 le Comunità europee ed i suoi Stati membri, riuniti nel quadro della cooperazione politica europea, hanno constatato la crisi in Jugoslavia e che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso, nella sua risoluzione 713 (1991), la preoccupazione che la continuazione di questa situazione costituisca una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali;

considerando che il proseguimento delle ostilità e le loro conseguenze per i rapporti economici e commerciali, tanto tra le Repubbliche della Jugoslavia quanto con la Comunità, costituiscono una modifica radicale delle condizioni nelle quali l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (1) è stato concluso; che essi mettono in causa l'applicazione di questo;

considerando che l'appello fatto il 6 ottobre 1991 a Haarzuilens dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri, riuniti nel quadro della cooperazione politica europea, per il rispetto dell'accordo di tregua raggiunto il 4 ottobre 1991 all'Aia non è stato inteso;

considerando che nella dichiarazione del 6 ottobre 1991 la Comunità europea ed i suoi Stati membri, riuniti nel quadro della cooperazione politica europea, hanno annunciato la propria decisione di porre fine agli accordi tra la Comunità e la Jugoslavia qualora non fosse rispettato l'accordo raggiunto il 4 ottobre 1991 all'Aia tra le parti in conflitto, in presenza del presidente del Consiglio delle Comunità europee e del presidente della conferenza sulla Jugoslavia;

considerando che conviene sospendere con effetto immediato le concessioni commerciali fatte con l'accordo precipitato o a norma dello stesso;

considerando che conviene evitare che la presente decisione colpisca le esportazioni verso la Comunità di prodotti originari della Jugoslavia effettuate prima della data di entrata in vigore della presente decisione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,  
d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

Le concessioni commerciali fatte con l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia o a norma di questo accordo sono sospese.

Articolo 2

L'articolo 1 non si applica ai prodotti originari della Jugoslavia esportati prima della data di effetto della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa prende effetto il giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1991.

Il Presidente

H. J. SIMONS

(1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 113.